



TRIBUNALE DI PISTOIA  
UFFICIO CONCORSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci      Presidente relatore

Dr. Sergio Garofalo      Giudice

Dr.ssa Elena Piccinni      Giudice

Nel procedimento promosso da **ALVIERI MARCO**, nato a Montecatini Terme (PT) il 14 luglio 1963 in Montecatini Terme (PT) e [REDACTED] (C.F. LVRMRC63L14A561C), per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso proposto il 24.3.2023 il debitore **ALVIERI MARCO** (LVRMRC63L14A561C) ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando parte della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, e, fra gli altri: le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 (ma non anche quella del 2021); la relazione dell'OCC, dott.ssa Benedetta Burchietti sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (ma carente dell'indicazione delle cause di prelazione e dei rispettivi domicili digitali); l'elenco dei beni e dei redditi del debitore; le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi; una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore alla presentazione del ricorso.

Il debitore deducendo di essere proprietario di un compendio immobiliare già assoggettato ad esecuzione immobiliare, in parte locato, e di essere titolare di una pensione [REDACTED] dell'importo mensile di € 750,00 oltre che di un reddito dal lavoro dipendente pari a € 1.700,00 mensili, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata



con nomina del liquidatore, dichiarando di voler mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni unitamente la quota parte del reddito da lavoro dipendente e da pensione eccedente l'importo destinato al mantenimento proprio e del figlio [REDACTED] (ancora a suo carico), unitamente ai beni sopravvenuti in costanza di procedura.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

\*

Premesso che la nomina della dott.ssa Benedetta Burchietti quale professionista svolgente le funzioni di OCC, è stata validamente effettuata in data 28.10.2021 e, quindi, nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022.

Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente (persona fisica).
2. Il ricorrente non svolge attività d'impresa pur avendo ricoperto il ruolo di legale rappresentante *pro tempore* della ECHO ITALY S.R.L., società dichiarata fallita il 24.4.2012, con procedura chiusa l'11.5.2016.

Attualmente il debitore risulta svolgere attività di lavoro dipendente e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

- 3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di oltre € 2.617.000,00, è proprietario di un compendio



immobiliare assoggettato ad espropriazione e, da ultimo, posto in vendita al prezzo base di € 100.000,00, percepisce una [redacted] di € 750,00 (ma che nel mese di febbraio è stata di € 809,51) e svolge attività di lavoro dipendente, dalla quale ritrae una retribuzione mensile che, nel mese di gennaio 2023, al netto delle imposte, è stata pari a € 2.890,00 (cfr doc. 19 allegato alla relazione dell'OCC); provvede al [redacted] [redacted] nella misura mensile di € 500,00, già convenuta in sede di [redacted] [redacted]

Appare evidente che il patrimonio immobiliare ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e del figlio, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

Il ricorrente non abita nell'immobile pignorato – già adibito [redacted] [redacted] e, con concessione di un diritto di abitazione vitalizio [redacted] – bensì in altro immobile, detenuto in forza di un contratto di comodato gratuito.

3.2. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Benedetta Burchiotti, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione - ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII - dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e del [redacted] non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.

La decisione è, piuttosto, riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).



Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce un effetto automatico dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione (o della cautela) l'assunzione delle conseguenti decisioni. Occorrerà pertanto sottoporre il presente decreto all'attenzione del G.E. per l'adozione delle determinazioni di sua competenza.

Merita, tuttavia, di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente, avviata dal creditore ipotecario nei confronti della ricorrente, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e, tra esse, all'art. 216 c. 10 CCII).

Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies*, secondo comma, L. 3/2012).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di ALVIERI MARCO (LVRMRC63L14A561C);

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Benedetta Burchietti, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore di depositare entro sette giorni le dichiarazioni fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori (ove non già fornito);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);



- g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (stante la presenza nel patrimonio da liquidare di beni immobili);
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 29.3.2023

Il Presidente  
Dott.ssa Nicoletta Curci

